$\equiv$ 

1

## **VERIFICHE FISCALI**

## Termine dilatorio applicabile anche se il contribuente ha già presentato osservazioni

15 SETTEMBRE 2022

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, entro i 60 giorni successivi il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Al riguardo, la Corte costituzionale (<u>ordinanza 24 luglio 2009, n. 244</u>) e la Suprema Corte (<u>Cass. 3 novembre 2010, n. 22320</u>) hanno puntualizzato che tale disposizione implica - in applicazione dell'<u>art. 7, comma 1</u>, Legge n. 212/2000, degli artt. <u>3</u> e <u>21-septies</u>, Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'<u>art. 42, comma 2</u>, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'<u>art. 56</u>, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione (<u>Cass. 5 ottobre 2012, n. 16999</u>).

A tale regola non è possibile derogare neppure nel caso in cui il contribuente presenti osservazioni prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 posto che, ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di tale termine si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste all'Ufficio impositore.

Tali principi sono stati confermati dai giudici di legittimità con l'ordinanza 13 settembre 2022, n. 26932.

Si ricorda che la garanzia del termine dilatorio di cui alla norma citata, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cosiddetti "istantanei", cioè quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicché, anche in questa ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso ante tempus (Cass. 12 aprile 2019, n. 10388).

Ordinanza 13 settembre 2022, n. 26932









www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511

